

Per le statali «vecchiaia» in parità

Dal 2012 nella Pa scatta l'equiparazione agli uomini con l'uscita a 65 anni

PAGINA A CURA DI
Aldo Ciccarella

Per la pensione di vecchiaia scatterà dal 1° gennaio 2012 l'equiparazione dell'età delle dipendenti pubbliche a quella dei loro colleghi uomini, fissata a 65 anni. Infatti, con la manovra economica prevista dal Dl 78/2010, poi convertito in legge 122/2010, è stato riscritto, su pressioni della Ue, il testo dell'articolo 22-ter, comma 1 del decreto legge 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni con la legge 102 del 3 agosto 2009, che aveva scaglionato l'aumento

LO «SCALONE»

Ancora fino a tutto il 2011 saranno sufficienti 61 anni, poi il requisito balzerà al nuovo livello previsto con la manovra

dell'età pensionabile delle dipendenti pubbliche di un anno ogni biennio a decorrere dal 1° gennaio 2010, per arrivare a regime nel 2018 a 65 anni. Il nuovo testo prevede, invece, che al primo scalino dell'aumento dell'età anagrafica a 61 anni dal 1° gennaio 2010 faccia seguito - dal 1° gennaio 2012 - l'innalzamento immediato a 65 anni.

Sono esenti dalla nuova disposizione le dipendenti pubbliche i cui ordinamenti prevedono requisiti anagrafici più elevati, come le donne magistrato, le docenti universitarie eccetera, nonché il personale femminile militare, per il

quale le disposizioni sui limiti di età per la cessazione dal servizio sono previste dall'articolo 2 del Dlgs 165 del 30 aprile 1997.

Il nuovo testo stabilisce altresì che, in tema di pensioni di vecchiaia, la normativa previgente continua ad applicarsi sia per le dipendenti pubbliche che hanno già maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età (60 anni) e di anzianità contributiva (20 anni) previsti a quella data sia per quelle che matureranno entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età (61 anni) e di anzianità contributiva previsti dalla normativa attualmente vigente. A tal fine, si potrà richiedere all'Inpdap la certificazione di questo diritto.

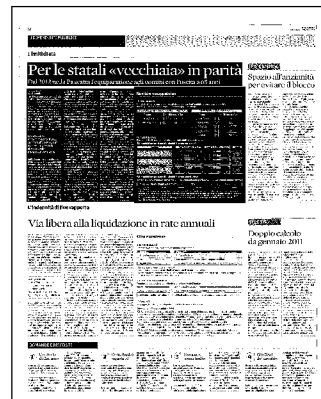
L'elevazione a 65 anni di età per la pensione di vecchiaia delle dipendenti della Pa colpirà le lavoratrici che sono entrate nel mondo del lavoro dopo i 30 anni di età e che, quindi, non riusciranno a raggiungere entro la data della nuova età pensionabile i 35 anni di contributi minimi, necessari per poter anticipare l'uscita secondo le attuali regole della pensione di anzianità.

Infatti, la nuova disciplina non modifica le regole per la pensione di anzianità, che prevedono per le cessazioni dal servizio dal 1° gennaio 2010 l'età minima anagrafica di 59 anni con almeno 36 anni di servizio o 60 anni di età e 35 di contributi (quota 95), dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2012 l'età minima anagrafica di 60 anni, sempre con almeno 36 anni di servizi o 61 anni di età e 35 di

contributi (quota 96), e dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 l'età minima anagrafica di 61 anni sempre con almeno 36 anni di servizio o 62 anni di età e 35 di contributi (quota 97). Per cui le dipendenti pubbliche che hanno versato contributi per un numero sufficiente di anni potranno comunque lasciare il lavoro prima dei nuovi limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, purché in possesso dei requisiti per l'"anzianità". Rimane comunque salvo il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, alla maturazione del requisito contributivo non inferiore a 40 anni.

Al ritardo nell'uscita dal mondo del lavoro occorre, naturalmente, sommare lo slittamento di 12 mesi nella liquidazione del trattamento pensionistico previsto dall'articolo 12, comma 1 del Dl 78/2010, per applicazione della cosiddetta finestra mobile o "a scorrimento", in base alla quale l'effettiva cessazione dal servizio avverrà in pratica al compimento del 66° anno di età. A questo, occorre aggiungere che dal 1° gennaio 2015, in conseguenza dell'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita, secondo i parametri contenuti nel maxi-emendamento di cui al Dl 78/2010 ci potrebbe essere un'ulteriore quota aggiuntiva di due mesi connessa alla speranza di vita, per cui l'effettiva cessazione dal servizio avverrebbe al compimento di 66 anni e due mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Novità e «scappatoie»

IL CONFRONTO

Limiti di età per la pensione di vecchiaia delle dipendenti pubbliche con elevazione a 65 anni dal 1° gennaio 2012 e raffronto con la normativa precedente

Limiti di età con elevazione a 65 anni dal 2012		Limiti di età normativa precedente	
Anno	Età anagrafica	Anno	Età anagrafica
2010/2011	61	2010/2011	61
2012 in poi	65	2012/2013	62
		2014/2015	63
		2016/2017	64
		2018	65

LE ALTERNATIVE

Possibili «vie di fuga» prima del compimento dell'età pensionabile

① Requisiti per pensione di anzianità (sistema retributivo)

Periodo	Anzianità anagrafica	Anzianità di servizio	Quota
Dall'1/1/2010	59 anni	36 anni	95
	60 anni	35 anni	
Dall'1/1/2011 al 31/12/2012	60 anni	36 anni	96
	61 anni	35 anni	
Dall'1/1/2013 al 31/12/2014	61 anni	36 anni	97
	62 anni	35 anni	

② Requisiti per pensione di anzianità (sistema contributivo)*

Periodo	Anzianità anagrafica	Anzianità di servizio
Fino al 2015	57 anni	35 anni

* Per opzione

N.B. Per coloro che maturano i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva a partire dal 1° gennaio 2011, occorre tenere presente lo slittamento di 12 mesi nella liquidazione del trattamento pensionistico. Applicando la cosiddetta finestra mobile, in pratica l'effettiva cessazione dal servizio avverrà con un anno di ritardo rispetto all'età anagrafica indicata, con aggiunta, dal 1° gennaio 2015, in conseguenza dell'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita, di una probabile ulteriore quota aggiuntiva di due mesi